

COMUNE DI VIBO VALENTIA

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI

ERRANTI INTERNI

ART. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Falegnamerie.....	10 %
Autocarrozzerie.....	10 %
Autofficine per riparazione veicoli.....	15 %
Gommisti.....	10 %
Autofficine di elettrauto.....	10 %
Distributori di carburante.....	15 %
Rosticcerie.....	10 %
Pasticcerie.....	10 %
Lavanderie.....	10 %
Verniciatura.....	10 %
Galvanotecnici (appl. tecniche corrente elettrica)	10 %
Fonderie.....	10 %
Dentisti.....	10 %
Parrucchieri	10 %
Laboratori di analisi.....	15 %

* Elenco puramente esemplificativo

ART. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del I comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 7
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 mt.

b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 mt. e fino a 2.000 mt.

c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 2.000 mt. - Tale distanza viene determinata in base al più breve percorso pedonale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio per almeno trenta giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza è quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2 punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dalle occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 40 condomini
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 60 condomini

ART. 9
Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CAT.	I	Abitazioni private	f. 1.436 per mq.		
CAT.	II	Alberghi, alberghi diurni, ristoranti, pensioni caserme, case di riposo, sedi di collettività.....	f. 3.582	"	"
CAT.	III	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali.....	f. 2.864	"	"
CAT.	IV	Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto.....	f. 3.582	"	"
CAT.	V	Circoli, sale da gioco.....	f. 1.834	"	"
CAT.	VI	Studi professionali in genere	f. 2.146	"	"
CAT.	VII	Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola rifiuti speciali).....	f. 3.582	"	"
CAT.	VIII	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto	f. 2.864	"	"
CAT.	IX	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento.....	f. 1.834	"	"

CAT.	X	Stabilimento ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi).....	f.	1.834	"	"
CAT.	XI	Scuole di ogni ordine e grado	f.	2.146	"	"
CAT.	XII	Locali sede di enti pubblici, associazioni, ed istituzioni di religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie.....	f.	2.146	"	"
CAT.	XIII	Banche ed istituti di credito	f.	3.582	"	"
CAT.	XIV	Distributori di carburante	f.	3.582	"	"
CAT.	XV	Impianti sportivi coperti o no.....	f.	1.834	"	"
CAT.	XIV	Stabilimenti e cabine balneari	f.	2.864	"	"
CAT.	XVII	Cabine telefoniche e simili....	f.	3.582	"	"
CAT.	XVIII	Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso del pubblico	f.	1.834	"	"
CAT.	XIX	Campeggi.....	f.	3.582	"	"
CAT.	XX	Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.....	f.	2.864	"	"

ART. 10
Esenzioni (*)

Sono esenti dalla tassa:

1) le abitazioni degli Ambasciatori e degli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2) le abitazioni degli Agenti consolari non appartenenti alla Repubblica Italiana, purchè esista reciprocità negli stati da cui dipendono e non esercitano in Italia un commercio, un'industria od una professione e non siano amministratori di aziende che perseguono finalità di lucro;

Viene altresì accordata l'esenzione:

1) agli edifici adibiti a culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

2) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali;

3) alle abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;

4) ai locali condotti dagli istituti di beneficenza, i quali dimostrano di non possedere redditi propri necessari al funzionamento delle istituzioni superiori ad 1/4 della spesa annua stessa;

5) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

6) alle persone indigenti, assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati;

7) alle abitazioni di tipo popolare costituite da un solo vano art. 25 Legge 16.9.1960, n. 1014, munite di regolare certificato di abitabilità.

ART. 11
Riduzioni (*)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale munita del requisito di ruralità, 30%;

c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 50%;

d) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%;

4) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione della tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993 che recitano:

1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62

ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

- 2) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ART. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2) E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1933.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia la Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree

servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4) La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi indentificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5) L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza.

ART. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la utenza.

3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denun-

cia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo è riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del Dgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del Dgs. 507/1993.

2) Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal Dgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dall'1 gennaio 1996.

ANNULLATO CON
ORDINANZA DEL
CORREGO N°12
DEL 30/10/95

ART. 19
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

^^

CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

Prot. N. _____ del _____

D.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del registro

OGGETTO: Tariffe per la tassa Rifiuti Solidi Urbani art. 69 - Commi I e
2 D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 per l'esercizio 2011

L'anno Duemilaundici il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 15,00 con il prosieguo, in Vibo Valentia, nel Palazzo Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

<input type="checkbox"/>	Nicola D'Agostino	Sindaco - Presidente
<input type="checkbox"/>	Salvatore Bulzomi	Vice Sindaco
<input type="checkbox"/>	Pietro Comito	Assessore
<input type="checkbox"/>	Marcello De Vita	"
<input type="checkbox"/>	Nicola Manfreda	"
[a]	Sabatino Falduto	"
<input type="checkbox"/>	Nicolino La Gamba	"
<input type="checkbox"/>	Pasquale La Gamba	"
<input type="checkbox"/>	Giorgio Modafferi	"
[a]	Vincenzo Pasqua	"
<input type="checkbox"/>	Nazzareno Rubino	"
<input type="checkbox"/>	Giuseppe Scianò	"

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, Nicola Falcone.

Presiede la seduta il Sindaco, Nicola D'Agostino, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di delibera predisposta dall'ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;

- Premesso che per la predisposizione del bilancio 2011 è necessario determinare la tassa rifiuti solidi urbani al fine di garantire la copertura del costo del servizio;

- Viste le delibere di Giunta Comunale n. 39 del 26.02.2008 e n. 83 del 25.03.2008 con le quali sono state variate le tariffe per la tassa rifiuti solidi urbani con decorrenza 1.1.2008;

- Ritenuto di variare per l'anno 2011 la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al provvedimento di giunta Comunale n.39 del 26.02.2008 e n. 83 del 25.03.2008;

- Visto il decreto ministeriale del 17/12/2010 che ha fissato al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 e di conseguenza i termini per le delibere delle tariffe dei tributi comunali;

Rilevato che la spesa preventiva occorrente per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2011 ammonta complessivamente a € 5.099.654,85 così distinta:

Acquisto di beni e servizi	€ 4.453.317,85
Prestazioni di servizi	€ 5.000,00
Trasferimenti	€ 641.337,00
Totale	€ 5.099.654,85

Dato atto che per il calcolo della copertura occorre detrarre dal costo complessivo di € 5.099.654,85, la percentuale minima del 5% prevista dall'art.61 comma 3 bis del D.Lgs n.507 del 15 novembre 1993 pari ad € 254.982,74, non essendo stata regolamentata da questo Ente una percentuale diversa, nonché la somma prevista per agevolazioni pari ad € 136.103,00; pertanto il costo complessivo netto, ai fini della percentuale di copertura ammonta ad € 4.708.569,11;

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2011 la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, al fine di avere maggiore copertura del servizio nonché per esigenze di bilancio,, per un ammontare complessivo di circa € 4.400.000,00 per effetto delle nuove tariffe di cui alla tabella allegata

- Valutato che il gettito complessivo della tassa copre il costo del servizio nella misura del 93,45% rientrando nei limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs 507/93;

- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore 4 ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Settore 4 ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- Vista la legge 27 dicembre 2006 n.296;

- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico degli EE.LL.);

- Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- determinare per l'anno 2011 le tariffe relative alla tassa per raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per ogni singola categoria al metro quadrato così come riportato nella tabella allegata -
- La Giunta Comunale inoltre, con separata votazione, all'unanimità dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta D.ssa Teresa Giuliani in qualità di Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art. 105 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Dirigente
F.to D.ssa Teresa Giuliani

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta D.ssa Teresa Giuliani in qualità di Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 21 Regolamento Uffici e Servizi e dell'art. 105 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Dirigente
F.to D.ssa Teresa Giuliani

Del che è verbale.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to N. D'Agostino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to N. Falcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 dal giorno **08 MAR 2011** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il

F.to Il V. Segretario Generale

E' copia conforme al suo originale e si rilascia in carta semplice per uso ufficio.

Data



Segretario Generale



Città di Vibo Valentia

Settore IV - Affari Finanziari

P.IVA 00302030796

TARIFFE TARSU IN VIGORE DAL : 2011

Cat. I	Abitazioni private, alberghi, pensioni ed affittacamere	Euro 1,53	Al mq.
Cat. II	Pizzerie, tavole calde, ristoranti, caserme, case di riposo, sedi di collettività	Euro 6,00	Al mq.
Cat. III	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali	Euro 5,50	Al mq.
Cat. IV	Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	Euro 4,50	Al mq.
Cat. V	Circoli, sale da gioco	Euro 3,60	Al mq.
Cat. VI	Studi professionali in genere	Euro 5,10	Al mq.
Cat. VII	Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle supefici che non producono di regola rifiuti speciali)	Euro 5,50	Al mq.
Cat. VIII	Negozi in genere, officine artigiane, aree adibite a banchi di vendita all'aperto	Euro 4,50	Al mq.
Cat. VIII/A	Esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori e piante, macellerie e pollerie, pescherie	Euro 6,00	Al mq.
Cat. IX	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	Euro 2,90	Al mq.
Cat. X	Stabilimento ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali o nocivi)	Euro 3,50	Al mq.
Cat. XI	Scuole di ogni ordine e grado	Euro 2,25	Al mq.
Cat. XII	Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie	Euro 3,60	Al mq.
Cat. XIII	Banche ed istituti di credito	Euro 6,80	Al mq.
Cat. XIV	Distributori di carburante	Euro 4,10	Al mq.
Cat. XV	Impianti sportivi coperti o no	Euro 4,10	Al mq.
Cat. XVI	Stabilimenti e cabine balneari	Euro 4,40	Al mq.
Cat. XVII	Cabine telefoniche e simili	Euro 5,50	Al mq.
Cat. XVIII	Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	Euro 2,25	Al mq.
Cat. XIX	Campeggi	Euro 4,65	Al mq.
Cat. XX	Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati	Euro 4,40	Al mq.